



# STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

marzo 2025



Scialpinisti intenti in un traverso su un pendio in Valle Varaita

Lo sapevate che...le montagne cuneesi sono una delle zone più vocate per lo scialpinismo a livello europeo? Oltre 400 itinerari scialpinistici a non più di un'ora dalla città di Cuneo, un'offerta davvero imperdibile per gli amanti della disciplina.

Ma soprattutto, lo sapevate che... lo scialpinismo è nato, nell'800, qui sulle Alpi, come mezzo di trasporto invernale per gli abitanti delle montagne? In quest'ottica, lasciando perdere i fanatici delle pendenze che ogni tanto finiscono sotto una slavina, è possibile praticare lo sci fuori pista in totale sicurezza e provare una disciplina che, come poche altre, compenetra l'essere umano nella Natura, facendogli provare un incredibile senso di libertà. Buon sci a tutti... sperando che nevichi.

La Provincia di Cuneo può incantare i viaggiatori più sentimentali, può lasciare indifferenti quelli un po' più frettolosi e concreti, però una visione oggettiva è che il territorio della Granda offre una varietà di attività all'aria aperta ineguagliabile. La copertina 2025 della nostra newsletter sarà un viaggio fatto di immagini evocative di alcuni degli sport outdoor che si possono praticare nella nostra Provincia, unite al racconto di alcune curiosità. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà il dottor Federico Bronzin, laureato in scienze motorie e tecniche sportive, guida ambientale, accompagnatore turistico e fotografo di viaggio, che ha deciso di fare della sua passione un lavoro, combinando il viaggio con l'attività fisica e cercando di dare un contributo per far scoprire la Provincia di Cuneo.

## Indice

---

<b>Editoriale</b> .....	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	
<b>Le nostre rubriche</b>	
Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 6
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Che avventura fare impresa! - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10
<b>Notizie in breve</b> .....	pag. 11
<b>Scadenario</b> .....	pag. 16
<b>Informazioni e contatti</b> .....	pag. 17
<b>Attività di sostegno al Terzo Settore</b> .....	pag. 18

---

## Collaborano al nostro Notiziario:

### ***Prof. Alessandro Ciatti Càimi***

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

### ***Avv. Silvio Rivetti***

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

### ***Avv. Roberto Cugnasco***

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

### ***Avv. Riccardo Salomone***

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

### ***Prof. Fabio Sansalvadore***

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

## La direttiva 2024/1275 sul miglioramento energetico degli edifici: alcuni problemi applicativi

### Introduzione

La direttiva 2024/1275 sugli obblighi di efficientamento energetico degli edifici è oggi vigente eccetto per alcuni articoli (30, 31, 33 e 34) che entreranno in vigore dal 30 maggio 2026.

Essa è dedicata espressamente a promuovere il miglioramento della prestazione energetica dei fabbricati (pubblici e privati) e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione. Ciò onde conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni riguardano pertanto:

- a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- b) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:
  - i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  - ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
  - iii) sistemi tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;
- d) l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;
- e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
- f) l'energia solare negli edifici;
- g) i passaporti di ristrutturazione;
- h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
- i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici;

- j) gli edifici intelligenti;
- k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- l) l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici;
- m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza e i rapporti di ispezione;
- n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

Deve essere rammentato che i requisiti stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell'Unione e siano notificati alla Commissione.

Secondo quanto prevede l'articolo 3 della direttiva ogni Stato membro dovrà stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero. Il piano dovrà contenere:

- a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica a norma dell'articolo 22; una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
- b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b);

l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;

e) le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, a norma dell'articolo 11;

f) le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base delle soglie massime di prestazione energetica, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1;

g) la traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/(m<sup>2</sup>.a) a norma dell'articolo 9, paragrafo 2; e

h) una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.

Gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2025.

Per sostenere lo sviluppo del proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, ogni Stato membro dovrà organizzare una consultazione pubblica sulla proposta di piano nazionale in questione prima della trasmissione dello stesso alla Commissione. Alla consultazione pubblica dovranno partecipare in particolare le autorità locali e regionali, e altri partner socioeconomici, tra cui la società civile e gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili. Ogni Stato membro dovrà allegare una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

Con riguardo ai nuovi edifici, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il discorso è chiaramente assai più delicato per quelli esistenti, per i quali l'art. 8 impone infatti agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni

importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile».

Il compimento delle opere richieste negli edifici in condominio. Si è tuttavia che, con riguardo agli edifici in condominio, potrebbe non essere agevole pervenire alla realizzazione degli interventi di miglioramento energetico pur quando siano stati imposti dal parlamento o dal governo o da chicchessia.

Una prima ipotesi (la più semplice da risolvere) potrebbe essere la seguente.

a) L'amministratore non convoca l'assemblea per deliberare gli interventi imposti dalle norme sopravvenute.

Sovviene al riguardo l'art. 66, disp. att., il quale consente a due condomini che rappresentino almeno il sesto dell'edificio di provvedere direttamente.

Il problema potrebbe proporsi però quando un singolo condomino, o altri, che non raggiungono il minimo di millesimi, vogliono convocare l'assemblea nonostante l'inerzia dell'amministratore.

Costituisce probabilmente grave irregolarità – ai sensi del numero 1 dell'art. 1129, comma 12, cod. civ. – il rifiuto di convocare l'assemblea.

b) L'amministratore convoca l'assemblea ma questa non può deliberare per mancanza del numero legale. Sappiamo che il quorum costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione può in molte situazioni essere difficile da raggiungere. Pensiamo a quelle ipotesi di edifici semivuoti ubicati in località che un tempo erano vocate al turismo (specialmente invernale) e che oggi pochi o nessuno frequentano più.

Ma non soltanto. Sono cresciuti in un piccolo paese ove nei favolosi anni sessanta si erano costruiti due condomini nei quali molti erano corsi ad abitare abbandonando la vecchia casa in campagna.

Oggi quei fabbricati sono pressoché vuoti e quando va bene concessi in locazione a canoni modestissimi, in genere a residenti stranieri.

Un amico notaio, trasferitosi in zona da una grande città, mi domandava quali inghippi si nascondessero sotto compravendite di appartamenti per € 12/13.000. Nessun inghippo credo. A nessuno interessa un appartamento in classe energetica F in stabili ormai bisognevoli di tanta manutenzione.

Ecco. In casi come questi come è possibile pervenire a una deliberazione dell'assemblea? Se non si

raggiunge il quorum che cosa deve fare l'amministratore? Direi che deve continuare a convocare l'assemblea ponendo all'ordine del giorno l'approvazione degli interventi di adeguamento alla direttiva. In tal modo, si pone al riparo da qualsiasi possibile sanzione e o domanda di rimborso o di risarcimento che qualche condomino, una volta ricevuta un'eventuale sanzione, volesse farsi restituire da lui.

c) L'assemblea raggiunge il quorum ma non approva gli interventi richiesti, nonostante la proposta formulata dall'amministratore.

Se si prevederanno sanzioni per il mancato adeguamento – ciò che appare a dir poco probabile – esse non potranno essere poste a carico dei condomini che votarono per l'approvazione mentre non si può loro richiedere di impugnare la delibera al giudice. Sarebbe assurdo e a ben vedere inutile.

Ipotizzando che il mancato adeguamento comportasse invalidità della deliberazione, al giudice non resterebbe che annullarla e si dovrebbe ricominciare da capo.

d) L'ipotesi finalmente più semplice è quella in cui i lavori vengano deliberati dall'assemblea ma l'amministratore non vi dia corso. In casi come questi egli risponderà per i danni e per le sanzioni nei confronti dei condomini.

La realizzazione delle opere di adeguamento sugli edifici esistenti potrebbe essere accompagnata da incentivazioni fiscali – come è accaduto del resto per il bonus 110%. Sempre che la finanza pubblica possa consentirlo.

Le possibili soluzioni ai problemi proposti

Al di là della "praticabilità politica" di un provvedimento impositivo di obblighi non accompagnati da riduzione di tasse o di imposte – praticabilità che sembra davvero difficile da realizzare credo – vi è tuttavia molto di più. È da auspicare, infatti, per provare a risolvere i problemi che ho provato a tratteggiare, un intervento del legislatore che provveda a superare le situazioni indicate con apposite norme novellatrici del codice civile.

Si dovrebbe prevedere anzitutto che l'assemblea chiamata a deliberare quegli interventi imposti possa essere convocata anche solamente da un condomino, a prescindere dal numero di millesimi di cui sia portatore.

Si dovrebbe prevedere forse che l'assemblea convocata per la ragione detta possa deliberare anche solamente con l'intervento e il voto favorevole di un condomino, a prescindere dal numero di millesimi

di cui egli sia portatore. La regola di maggioranza si trasformerebbe in una regola di minoranza, ma gli altri condomini, per evitare di trovarsi obbligati a pagare per interventi da altri deliberati non avrebbero che da recriminare per non essere intervenuti all'assemblea. Sarebbe un indiretto incentivo a curare meglio i loro affari.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di annoverare – in via interpretativa forse, con un intervento del legislatore sicuramente – gli interventi di cui stiamo dicendo – tra quelli consentiti dall'art. 1122-bis cod. civ.

Si consentirebbe cioè al singolo condomino di realizzare le opere richieste dalla normativa europea tanto sulle parti individuali come su quelle comuni.

Gli scenari più verosimili

Provo a immaginare invece come opererà il nostro legislatore. Non farà nulla di quanto ho immaginato ma si limiterà a prevedere che gli interventi per l'efficientamento energetico di cui alla direttiva vadano considerati come opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici, ai sensi dell'art. 1120 cod. civ. resteranno quasi intatte le questioni problematiche sul raggiungimento del quorum costitutivo e di quello necessario per deliberare (visto che si richiede in ogni caso la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Il condomino che si trovasse a temere le sanzioni potrebbe allora provvedere direttamente ad eseguirle, anticipando le spese, secondo quanto prevede l'art. 1134 cod. civ. Se si ritiene, come credo, che si tratti di una spesa urgente (sto forzando un poco l'interpretazione mi rendo conto) potrà allora ripetere le spese effettuate dagli altri condomini: sempre che questi siano in grado di pagargliele, questo è evidente.

Un'ultima questione. Ove il legislatore del recepimento non provvedesse a superare i problemi che ho provato a tratteggiare, potrebbe la corte di giustizia dell'Unione europea ritenere «non compatibile» il diritto italiano con gli obblighi di recepimento della direttiva imposti allo Stato. Potrebbe fore darsi che gli stessi giudici del Kirchberg si trovassero così a imporre, per sentenza, di superare le impostazioni restrittive, quanto alle maggioranze richieste per deliberare in assemblea o il diritto di ogni condomino a provvedere a dare attuazione a quanto è stato imposto, ripetendo le spese effettuate dagli altri condomini inerti. Uno scenario certamente nuovo ma non impossibile da immaginare.

## Le nostre rubriche

### Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

#### Passaggio generazionale a mezzo patto di famiglia o a mezzo trust: un confronto tra i due istituti

Ai sensi dell'art. 768-bis cod. civ. costituisce patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore trasferisce l'azienda (in tutto o in parte), e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote (in tutto o in parte) ad uno o più discendenti. Tale contratto, che richiede di essere stipulato con atto pubblico, coinvolge necessariamente un soggetto disponente e uno o più discendenti, legittimari assegnatari, cui il disponente medesimo assegna l'azienda o le partecipazioni societarie; mentre allo stesso tempo il legittimario assegnatario liquida una somma ai partecipanti non assegnatari (intendendosi per tali i legittimari del disponente, se la successione fosse aperta al momento della stipula del patto). Liquidazione che, con l'accordo dei contraenti, può avvenire anche in natura. L'istituto giustifica la deroga al divieto dei patti successori e ai principi degli articoli 458 e 557, comma 2, del Codice civile, per i quali sono sempre modificabili le disposizioni successorie fino alla morte del testatore e indisponibili i diritti fino all'apertura della successione, con la funzione di agevolare il passaggio generazionale dell'attività economica prima del venir meno del disponente, tutelando la stabilità della gestione aziendale/societaria e – possibilmente - evitare liti ereditarie. Tuttavia, le limitazioni oggettive che connotano il patto di famiglia – si pensi alla impossibilità di acquisire come beneficiari familiari stretti come il coniuge, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle – e la sostanziale "rigidità" della sua struttura e delle sue previsioni suggeriscono, ai fini della valutazione del migliore strumento da utilizzarsi ai fini del passaggio generazionale, di porre a confronto tale istituto con quello del trust. Attraverso la costituzione di un trust, è dato al disponente trasferire la sua azienda o le sue partecipazioni sociali di controllo a un trustee, con l'incarico di detenerle con le modalità e per il periodo dettato dal disponente, fino al loro trasferimento definitivo ai beneficiari. Il trust si differenzia dal patto di famiglia non solo per la sua struttura – essendo un atto unilaterale e non un contratto; e un istituto ove i beneficiari finali non coincidono con il beneficiario

del trasferimento dei beni (il trustee ; laddove, nel patto di famiglia, convergono in capo al legittimario assegnatario i ruoli sia di assegnatario dei beni sia di beneficiario finale) – ma anche per la sua maggiore flessibilità, che lo rende strumento ideale per gestire situazioni peculiari, come quelle in cui non sia possibile ottenere il consenso unanime di tutti i legittimari alla stipula del patto, o in cui i discendenti del disponente non sono ancora adulti, ovvero non ancora in grado di gestire l'azienda. Il trust può presentare specifici vantaggi, che il patto di famiglia non contempla: per esempio, quello di poter affiancare al gestore dell'azienda, il trustee, un controllore esterno, il guardiano (mentre nel patto di famiglia il discendente designato è definitivamente assegnatario e gestore); o di garantire l'effetto segregativo dei beni rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari (mentre, nel patto di famiglia, l'azienda e le quote sociali trasferite sono esposte alle vicende patrimoniali e familiari dell'assegnatario). Il trust consente altresì di trasferire aziende o quote sociali anche a soggetti diversi dal discendente (coniuge, fratello, sorella); e rende possibile regolamentare sia le modalità di gestione dell'azienda (che potrà eventualmente essere, grazie alla presenza del trustee, una gestione "di traghetto" in vista del subentro dei beneficiari finali), sia l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni sociali. Il trust consente, infine, di prevedere l'erogazione di redditi agli altri membri della famiglia, per esempio distribuendo i benefici ritraibili dall'attività aziendale o dalla titolarità delle partecipazioni sociali in maniera calibrata ai bisogni dei soggetti designati beneficiari del trust. Di converso è da dire che, impiegando il trust per gestire il passaggio generazionale dell'impresa, il disponente non ha modo di impedire ai legittimari, se lesi o pretermessi, di avvalersi dei rimedi successori della riduzione e della collazione per reintegrare la loro quota di riserva: meccanismi invece direttamente disattivati dal patto di famiglia.

## Le nostre rubriche

### Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

#### **Il *private equity* come strumento di crescita o di passaggio generazionale nelle imprese familiari (seconda parte)**

La prima parte di questo contributo ha evidenziato il ruolo strategico e di impulso che l'attività dei fondi di *private equity* può avere sull'impresa familiare e come gli stessi possano svolgere un ruolo fondamentale nel passaggio generazionale. In questa seconda parte, si fornisce una breve panoramica degli strumenti contrattuali tipici di queste operazioni. Le prime intese fra il fondo acquirente e l'imprenditore sono formalizzate in un accordo (lettera di intenti, memorandum of understanding, term sheet, sono i nomi più diffusi nella prassi), di norma non vincolante, in cui le parti confermano il loro interesse per l'operazione, spesso indicando un impegno di trattare in esclusiva per un certo periodo (che, insieme agli impegni di riservatezza e le clausole su legge applicabile e foro competente, fa parte delle uniche clausole vincolanti), durante il quale l'acquirente svolgerà la propria due diligence sulla società target (v. anche il numero di settembre 2024 di questo Notiziario per un approfondimento). In questa fase viene preliminarmente indicato un enterprise value della società, soggetto ad aggiustamenti e conferma a seguito del completamento della due diligence. Le parti negoziano poi il vero e proprio accordo vincolante per l'acquisizione della partecipazione: un contratto di compravendita di azioni o quote, oppure, qualora il fondo entri in società per apportarvi nuova finanzia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, un accordo di investimento. Nel primo caso, quando la target è una srl, l'accordo di compravendita ha natura di contratto preliminare, mentre il definitivo vero e proprio è costituito dall'atto di cessione di quote che le parti stipuleranno davanti al notaio al closing. Spesso, infatti, la vera e propria cessione è differita rispetto al signing del contratto, in particolare ove l'accordo è soggetto a condizioni sospensive al closing (ad es. l'ottenimento di autorizzazioni antitrust o c.d. golden power). Sovente, la famiglia reinveste una porzione del corrispettivo ricevuto sottoscrivendo una quota di minoranza nel capitale del veicolo con il quale il fondo ha investito, che a sua volta controllerà al 100% la target. In questi casi

le parti sottoscrivono anche un accordo di re-investimento e, di regola, l'imprenditore continua a rivestire un ruolo apicale, come amministratore delegato o presidente, nel consiglio di amministrazione della società che ha ceduto, insieme con gli amministratori nominati dal fondo. Questi ultimi, così come eventuali manager professionisti assunti dal fondo, potranno così affiancare anche altri membri della famiglia cedente, che possono assumere un ruolo come amministratori o dirigenti della società. L'operazione rivela così anche la sua funzione di strumento di passaggio generazionale nell'impresa familiare. Il reinvestimento da parte della famiglia consente infatti un passaggio graduale del controllo: l'imprenditore resta coinvolto nella governance, affiancando progressivamente i figli o altri membri della famiglia, con il supporto del fondo, che introduce competenze manageriali, finanziarie e organizzative che possono formare e affiancare i membri della nuova generazione, agevolando la loro crescita all'interno dell'impresa e la loro futura assunzione di ruoli di leadership. In questi casi diviene necessario sia regolare diritti e doveri dei membri della famiglia che prestano ancora la loro attività per la società ceduta (e ciò tipicamente avviene con la sottoscrizione di directorship o employment agreements fra questi e la società), sia la governance della società, prevedendo (i) diritti e poteri della famiglia nel veicolo controllante e nella società controllata (es. diritti di veto, diritti di nominare un certo numero di consiglieri o sindaci), (ii) impegni relativi al trasferimento delle partecipazioni (es. clausole di divieto di trasferimento, diritti di prelazione, o clausole c.d. di co-vendita o trascinamento), e (iii) clausole relative all'exit al termine dell'orizzonte temporale di investimento del fondo di *private equity* (tipicamente 4-7 anni), che spesso includono impegni delle parti a cooperare per la quotazione in borsa (IPO) della società o per la nomina di un M&A advisor che identifichi un potenziale acquirente della società. Questi impegni sono di regola inclusi (con efficacia reale e durata pari a quella della società) nel nuovo statuto che la società adotta al closing e, spesso, anche in un accordo parasociale fra il fondo e la famiglia cedente (con efficacia solo obbligatoria e durata tendenzialmente limitata, in particolare di 5 anni se la target è una spa).

## Le nostre rubriche

### Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

#### L'operatività digitale in campo finanziario: il sistema "dora" e le sanzioni previste

L'11 marzo 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento "DORA", che introduce rilevanti novità in materia di autorità competenti, vigilanza e sanzioni nel settore della resilienza operativa digitale del sistema finanziario. Come evidenziato dalla giurisprudenza recente, il decreto individua come autorità competenti Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna per i soggetti sottoposti alla propria vigilanza.

La Banca d'Italia assume inoltre competenza specifica su Cassa Depositi e Prestiti, intermediari finanziari e Bancoposta; per quanto riguarda le segnalazioni degli incidenti TIC e le notifiche volontarie delle minacce informatiche, viene istituito un sistema coordinato tra le diverse autorità.

Tale sistema mira a garantire un'efficace gestione dei rischi attraverso la cooperazione tra autorità competenti. Sul fronte dei poteri di vigilanza, le Autorità possono imporre la sospensione temporanea dell'utilizzo di servizi prestati da fornitori terzi critici, richiedere la risoluzione di accordi contrattuali, accedere a documenti e dati, svolgere ispezioni.

Tali prerogative devono essere esercitate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il decreto introduce inoltre un articolato regime sanzionatorio con due diverse cornici edittali in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni più gravi, relative a governance, gestione dei rischi informatici e segnalazione degli incidenti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente elevate.

La gradualità delle sanzioni risponde a esigenze di proporzionalità e deterrenza.

Un aspetto innovativo riguarda il coordinamento con i quadri normativi NIS 2 e CER, con specifiche previsioni per la cooperazione tra le Autorità competenti DORA e le strutture preposte alla cybersecurity nazionale.

Il decreto rappresenta quindi un importante tassello nel rafforzamento della resilienza operativa digitale del settore finanziario, introducendo un sistema di

vigilanza articolato e un regime sanzionatorio proporzionato alla gravità delle violazioni.

Di particolare rilevanza è anche la previsione di specifiche misure per i fornitori terzi di servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.

Il decreto stabilisce che le Autorità competenti possano effettuare accessi e ispezioni presso questi fornitori, nonché convocare gli amministratori, i sindaci e il personale per richiedere informazioni ed esibizione di documenti.

Questa disposizione rafforza significativamente il controllo sulla catena di fornitura dei servizi IT critici per il settore finanziario.

L'efficacia complessiva del nuovo sistema normativo dipenderà in larga misura dalla capacità delle diverse autorità di coordinarsi e di esercitare i propri poteri in modo equilibrato; la sfida principale sarà quella di garantire un'applicazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni, evitando sovrapposizioni e inefficienze nel sistema di controllo.

Infine, resta da comprendere quale potrebbe essere l'interferenza con le sanzioni di natura puramente penale, e con le complesse dinamiche legate alle attività di controllo, ivi comprese quelle definite in materia di responsabilità da reato degli enti (DLgs. 231/2001).

## Le nostre rubriche

### Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

#### **Enti del Terzo Settore: dal 1° gennaio 2026 via libera alla nuova disciplina fiscale**

Il Ministero del Lavoro ha reso noto, con suo comunicato stampa dello scorso 8 marzo, pubblicato sul proprio sito, che è stata, finalmente, approvata dalla Commissione Europea, la disciplina fiscale riservata agli Enti del Terzo Settore di cui al DLgs. n. 117/2017.

L'atteso benessere europeo permetterà, pertanto, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, per gli Enti del Terzo Settore e per gli enti non ancora iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali.

Ad oggi non risultano ancora diffusi provvedimenti ufficiali in merito. Da prime indicazioni il placet alla disciplina è giunto dalla Commissione Europea attraverso una comfort letter della Direzione generale concorrenza e, sebbene vi siano ancora non pochi importanti aspetti da approfondire, la proposta normativa di riforma del terzo settore e dell'impresa sociale, è risultata in linea con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, confermando il concetto che le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato perché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.

Con decorrenza dal prossimo 1° gennaio saranno applicabili, secondo quanto indicato nel comunicato stampa ministeriale, tra le altre, le disposizioni in materia di imposizione diretta e quelle relative ai regimi agevolati degli enti del Terzo settore, che andranno a sostituire quelle attualmente applicate secondo le disposizioni del TUIR 917/86, secondo il regime forfettario di cui alla L. 398/91 e secondo quanto previsto dall' art. 6 del DPR 601/73 con riferimento al dimezzamento dell'aliquota Ires. In particolare, le nuove disposizioni prevedono la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Oltre agli Enti del Terzo Settore, anche le imprese sociali potranno beneficiare di un nuovo regime agevolato che permetterà la detassazione degli utili conseguiti e reinvestiti nell'attività istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 18 del DLgs. 112/2017.

Per quanto riguarda le Onlus che non sono ancora iscritte al RUNTS, poiché l'attuale disciplina fiscale rimarrà in vigore fino al periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzerà i nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore, dovranno, entro il 31 marzo 2026, decidere se presentare la domanda di iscrizione al registro suddetto, previo adeguamento dello statuto sociale a quanto previsto dal DLgs. 117/2017 ed accedere pertanto al nuovo regime fiscale agevolato, o se continuare l'attività come Onlus con regime fiscale ordinario o ancora se addivenire allo scioglimento dell'ente. In questi ultimi due casi, l'ente sarà chiamato a devolvere il proprio patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro.

Ai fini dell'accesso al regime agevolato, la nuova disciplina impone che l'ente non abbia natura commerciale, secondo i parametri fissati dall'art. 79 del Codice degli Enti del Terzo Settore, che prevedono la non commercialità quando l'attività di interesse generale è svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6%, per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi consecutivi.

Il comunicato stampa del Ministero del Lavoro ha altresì ricordato che, al fine di ampliare le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore, saranno introdotti specifici incentivi per gli investitori, mediante l'emissione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori medesimi l'equivalente trattamento fiscale riservato ai titoli di stato, con applicazione dell'aliquota della ritenuta fiscale definitiva del 12,50% sugli interessi percepiti.

## Le nostre rubriche

### Che avventura fare impresa!

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

#### Valori aziendali

Lo sci alpino, a cui è dedicata la copertina di questo mese, mi ricorda un articolo a firma Marco Di Marco, letto qualche tempo fa, ad inizio della stagione invernale, relativo ad alcuni specifici valori insiti in questo sport: etica, cura e piacere.

Rileggendolo oggi penso a come tali valori siano pienamente trasponibili nel lavoro quotidiano dell'imprenditore.

L'etica nello sci fa riferimento non al cosiddetto fair play, ovvero al rispetto delle regole che caratterizza lo sci come tutti gli sport, ma fa riferimento all'onestà nei confronti del pubblico che assiste alle gare. Tale onestà si traduce nella segmentazione degli sportivi tra diversi livelli di merito, espressione di una diversa qualità tecnica, fisica, estetica ed emozionale di ogni singolo sciatore.

L'etica è un valore che caratterizza l'attività delle aziende e degli imprenditori. Si tratta, infatti, dell'insieme dei principi morali che regolano e guidano il comportamento di un'azienda: onestà, correttezza, rispetto per gli altri e responsabilità. In particolare, quest'ultima deve essere intesa come responsabilità sociale d'impresa ovvero la consapevolezza che l'attività aziendale possa determinare risvolti negativi sotto il profilo sociale e ambientale e, in virtù di tale consapevolezza, si possano mettere in atto una serie di azioni per tentare di rimuovere, o quantomeno ridurre, tali impatti negativi. Da ciò si sviluppa il business sostenibile: la consapevolezza di possibili effetti futuri derivanti dall'attività aziendale determina la volontà di porre in essere azioni che garantiscano alle generazioni future un livello di benessere non inferiore a quello goduto dalle generazioni attuali.

Il valore della cura citato nell'articolo fa riferimento alla cura dello sciatore il quale, conoscendo i propri limiti e i propri punti deboli, è consapevole che vi sia sempre qualche aspetto di natura fisica oppure tecnica migliorabile, così come l'imprenditore conoscendo la propria azienda ha altrettanta consapevolezza circa i punti deboli del proprio business.

L'atleta si allena, si alimenta, si riposa, studia e riflette per trovare la mentalità vincente. Così ogni

imprenditore, ogni giorno, osserva le performance della propria azienda: la studia, riflette sui propri risultati, pensa a come migliorare la "preparazione", intesa come rimodulazione degli assetti operativi, organizzativi e commerciali, per ulteriormente migliorare i risultati sia di natura operativa, sia di natura economico-finanziaria.

L'atleta cura, in stretta connessione, il corpo e l'anima. L'imprenditore cura l'azienda ma anche il proprio corpo e la propria mente per, necessariamente, avere l'energia e la lucidità di assumere le giuste decisioni con la consapevolezza di quello che sta facendo.

Per quanto riguarda il concetto del piacere, nello sci si fa riferimento al piacere "del dopo" che si prova dopo le levatacce all'alba, dopo la fatica nel preparare e gestire l'attrezzatura e nel raggiungere le piste, con condizioni metereologiche magari avverse (freddo intenso e condizioni della neve troppo molle oppure troppo dura).

Innegabile non riconoscere il piacere "del dopo" anche per gli imprenditori. Pensiamo all'imprenditore, soprattutto il piccolo e medio imprenditore che caratterizza il tessuto produttivo italiano. Questi soggetti dedicano gran parte della propria vita, non solamente lavorativa, alla propria azienda: la creano, la sostengono, la sviluppano e cercano di farla crescere di giorno in giorno. Altrettanto innegabile non pensare al piacere che si vede ogni giorno negli occhi degli imprenditori, occhi che spesso luccicano quando parlano delle proprie aziende, con la stessa fierezza di un padre che parla dei propri figli.

Etica, cura e piacere sono solo alcuni dei valori che caratterizzano lo sci alpino come il lavoro giornaliero degli imprenditori e il loro "fare impresa". Come nello sci alpino al fondo della discesa si raggiunge il traguardo, così l'imprenditore al fondo di una giornata lavorativa taglia un traguardo. La combinazione tra mercato, scelte aziendali e valori guida dirà se al traguardo l'imprenditore arriverà primo – divenendo il leader di mercato – oppure se sarà stato un concorrente che raggiunge risultati più o meno soddisfacenti.

## Notizie in breve

### Polizze catastrofali da stipulare entro il 31.03.2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 18/2025, relativo alle c.d. "polizze catastrofali", che prevede l'obbligo di stipula delle suddette polizze **entro il 31.03.2025** da parte delle imprese con sede in Italia e di quelle con sede all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese e che siano proprietarie, o detengano ad altro titolo, i beni oggetto della norma. Ad esempio il locatario può stipulare una polizza sul bene di proprietà del locatore; in tale ipotesi si configura lo schema di "assicurazione per conto altrui".

Rientrano nell'obbligo (seppur inizialmente sussisteva qualche dubbio in tal senso) anche i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, perché iscritti alla sezione speciale del Registro. Sono escluse le imprese agricole ex art 2135 cod. civ., per le quali opera il Fondo Mutualistico Nazionale AGRICAT per la copertura dei danni catastrofali meteorologici (sono in concreto le imprese agricole che ricevono contributi PAC). L'obbligo è invece rinviato al **31.12.2025** per le sole aziende della pesca e dell'acquacoltura.

È stato chiarito che per i beni già coperti da contratti assicurativi l'adeguamento delle polizze in essere alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Le polizze devono riguardare i beni iscritti nell'Attivo Patrimoniale, alla voce B II n. 1,2,3, vale a dire **terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali**. La copertura deve afferire ai danni direttamente cagionati da **calamità naturali e eventi catastrofali** (sismi, alluvioni, inondazioni, frane ed esondazioni) verificatisi sul territorio nazionale.

Non sono da assicurare i beni già coperti da specifica polizza eventualmente stipulata da altro soggetto (si pensi al caso di locazione del bene o di affitto d'azienda).

In caso di inadempimento le sanzioni previste sono date dalla mancata assegnazione di contributi,

sovvenzioni, agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in caso di eventi calamitosi e catastrofali. È dubbio se l'inadempimento comporti l'esclusione totale dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata. Sicuramente si tratterebbe comunque di **esclusione o limitazione alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese**, non solo a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

Il decreto ha stabilito che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i propri limiti di tolleranza in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale. Questo comporta il diritto per le imprese assicuratrici di cessare l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale, anche a fronte dell'obbligo imposto dalla norma di contrarre e fornire le coperture sopra descritte.

### La comunicazione per il bonus pubblicità entro il 31.03.2025

Fino al 31.03.2025 sarà possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, effettuati o da effettuarsi nell'anno 2025.

Il credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Per accedere al bonus va inviata la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" che funge da "prenotazione" delle risorse, contenente i dati relativi agli investimenti già fatti o ancora da fare.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvederà a stilare un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito e, salvo modiche, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso" dovranno inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" attestante gli investimenti realizzati.

Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e posto che l'agevolazione verrà concessa a ciascun soggetto nel rispetto delle risorse stanziare, in caso di insufficienza dei fondi rispetto alle dichiarazioni pervenute, l'agevolazione medesima verrà concessa in misura proporzionale tra i beneficiari.

### **Titoli di stato ed esclusione dall'ISEE**

Il Ministero del Lavoro, unitamente all'INPS, ha precisato che l'esclusione dei titoli di stato dall'ISEE sarà possibile dal mese di aprile in seguito all'approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e delle relative istruzioni.

L'art. 1, commi 183 e 184 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto che nella determinazione dell'ISEE sono esclusi i titoli di stato di cui all'art. 3 del DPR 398/2003 ed i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato fino al valore complessivo di 50.000 euro. Tale disposizione non è stata subito operativa in quanto la stessa manovra ne subordinava l'applicazione all'aggiornamento del regolamento di cui al DPCM 159/2013.

Pertanto con la pubblicazione del DPCM 13/2025 è finalmente stata resa operativa, ad un anno di distanza, l'esclusione dei titoli di Stato dal modello ISEE; tuttavia il nuovo modello tipo di DSU sarà disponibile solamente da aprile.

L'INPS ha reso noto che tutte le DSU già presentate nel 2025 restano valide fino alla loro naturale scadenza, ferma la possibilità di richiedere una nuova attestazione calcolata secondo le modalità aggiornate.

### **PEC personale obbligatoria per tutti gli amministratori entro il 30.06.2025**

Tutti gli amministratori delle società, siano esse di capitali o di persone (con esclusione delle sole società semplici che non esercitino attività agricola, nonché delle società di mutuo soccorso), sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale, che deve essere comunicata dalla società al Registro delle Imprese cui risulta iscritta, **entro il 30.06.2025**.

L'obbligo riguarda tutti i componenti del CdA, nonché i liquidatori nominati ad amministrare temporaneamente la società.

Gli amministratori che hanno finora utilizzato, e comunicato, quale proprio indirizzo PEC quello della società, dovranno procedere alla variazione entro la data indicata, per conformarsi alle nuove disposizioni.

Ove un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore presso più società, potrà adottare un unico indirizzo PEC personale, valido per tutte le società.

### **La cessione totalitaria di quote societarie non è cessione d'azienda**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6060/2025, ha escluso la possibilità, ai fini dell'imposta di registro, di qualificare la cessione totalitaria di partecipazioni come una cessione d'azienda, anche se l'operazione è realizzata tramite un unico atto. La Cassazione ribadisce che gli effetti giuridici di una cessione totalitaria di quote non sono equivalenti a quelli di una cessione d'azienda, pur potendo essere simili sotto l'aspetto economico.

L'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che, sulla base del riformulato art. 20 del DPR 131/86, fosse legittima la riqualificazione, considerando solo l'atto di cessione delle quote e ignorando gli effetti economici. Tuttavia, la Corte ha chiarito che l'interpretazione ai fini dell'imposta di registro deve concentrarsi esclusivamente sugli effetti giuridici dell'atto e non su quelli economici. La giurisprudenza, infatti, distingue nettamente gli effetti giuridici delle due operazioni, pur riconoscendo che in entrambe le situazioni si monetizza un complesso di beni aziendali.

La Corte ha quindi confermato che la cessione totalitaria di partecipazioni va trattata secondo l'art. 11 della Tariffa, parte I, del DPR 131/86, con un'imposta di registro fissa, senza poter essere riqualificata come cessione d'azienda.

### **Seconda notifica a mezzo PEC solo se la casella è satura**

Secondo la Suprema Corte, il secondo tentativo di consegna degli atti tributari disciplinato dall'art. 60 del DPR 600/73 è riservato al caso di casella PEC satura e non anche al caso di casella PEC non attiva/non valida. Secondo l'interpretazione letterale dell'art. 60, DPR 600/1973, si distinguono due ipotesi alternative:

- casella PEC satura: richiede un secondo invio dopo almeno sette giorni;
- casella PEC invalida o inattiva: la norma prevede direttamente il deposito telematico presso Info-Camere e la successiva pubblicazione dell'avviso. Ciò anche a seguito di un ragionamento logico-sistematico, secondo cui non avrebbe senso imporre un secondo invio a un indirizzo PEC certificato come non valido o inattivo, poiché ciò costituirebbe un adempimento privo di utilità pratica.

Si può concludere che la notifica delle cartelle di pagamento deve considerarsi, nel caso di specie, valida e pertanto non si verifica alcuna decadenza, in quanto il termine di cui all'art. 25 del DPR 602/1973 non era ancora scaduto al momento della notifica.

### Principali novità per il bilancio 2024

La predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2024 presenta diverse novità:

- quella di maggior rilievo è l'entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le connesse informazioni da inserire in Nota Integrativa. Viene, in particolare, chiarito il trattamento da adottare in riferimento alla prassi comune della vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente. Sono rilevanti le nuove regole di imputazione dei ricavi, derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere anche al criterio dello stato avanzamento, rispettando specifiche condizioni;
- sono stati modificati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro. In particolare con riferimento al bilancio abbreviato i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello stato patrimoniale sono variati come segue:

ÿ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **da 4.400.000 euro a 5.500.000 euro**

ÿ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **da 8.800.000 euro a 11.000.000 euro**

ÿ dipendenti mediamente occupati durante l'esercizio: **50 unità (invariato).**

Con riferimento al bilancio delle micro imprese le variazioni sono le seguenti:

ÿ totale dell'attivo di stato patrimoniale: **da 175.000 euro a 220.000 euro**

ÿ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **da 350.000 euro a 440.000 euro**

ÿ dipendenti mediamente occupati durante l'esercizio: **5 unità (invariato);**

- il superamento dei regimi derogatori che consentivano la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni (art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito) e la sterilizzazione delle perdite di capitale (art. 6 del DL 23/2020 convertito), ancorché tali regimi producano ancora effetti sul bilancio 2024 qualora l'impresa vi abbia in passato aderito;
- la proroga all'esercizio 2024 del regime derogatorio di cui all'art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta salva l'ipotesi di perdita durevole (DM 23.9.2024);
- le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell'IRPEF e dell'IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali in riferimento a contributi in conto capitale, commesse infrannuali e pluriennali e operazioni in valuta.

### Approvazione a distanza anche per i bilanci 2024

Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ne deriva che, con riferimento al bilancio dell'esercizio solare 2024, la convocazione dell'assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il 30 aprile 2025. Si vuole ricordare che la L. 15/2025 di conversione del DL 202/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) con il nuovo art. 3, c. 14-sexies, ha esteso lo svolgimento a distanza anche alle assemblee sociali tenute entro il 2025. In particolare, nelle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la novella normativa dispone la possibilità fino al 31.12.2025 di:

- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che

si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario, o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono altresì consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4 cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

### **Iscrizione al RENTRI prorogata al 14.04.2025**

Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) il termine di sessanta giorni previsto dal regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è stato prorogato a centoventi giorni, ossia entro il 14.04.2025. A prevederlo è il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il decreto del MASE. La suddetta proroga interessa soltanto gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di cinquanta dipendenti e anche tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali. Restano invariate le altre scadenze delineate dall'art. 13, c. 1 del DM 59/2023.

Ad oggi sono circa 153.000 le unità locali, appartenenti a 79.000 operatori economici, che si sono iscritte al Registro.

### **MUD 2025: in scadenza il 28.06.2025**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024. Il termine di presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, dovrà avvenire entro il giorno 28.06.2025 utilizzando esclusivamente le modalità telematiche previste dal sistema MUD Telematico e MUD Semplificato, accessibili tramite i seguenti link:

- <https://www.mudtelematico.it/> per il MUD ordinario;
- <https://mudsemplificato.ecocerved.it/> per le imprese che rientrano nei criteri di dichiarazione semplificata.

In alternativa, laddove consentito, può essere inviato anche tramite PEC.

Tra le novità del MUD 2025 viene segnalato che, nelle istruzioni, le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI ex. Art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Infine, sono state apportate correzioni e adeguamenti normativi alle istruzioni di compilazione per rendere il modello più coerente con la normativa vigente e con le delibere ARERA in materia di costi di gestione del servizio di igiene urbana.

### **Esonero contributivo per le lavoratrici madri**

Negli anni 2025 e 2026 rimangono due tipologie di esonero contributivo per le lavoratrici madri con figli:

- quello parziale e strutturale (non ancora operativo), introdotto dall'art. 1 della L. 207/2024 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (a decorrere dall'anno 2027 tale misura sarà riservata alle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).
- quello totale ma temporaneo (triennio 2024-2026), previsto dall'art. 1 della L. 213/2023 in favore delle sole lavoratrici a tempo indeterminato madri di tre o più figli e fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

### **Mancato preavviso del lavoratore**

Nel caso in cui il lavoratore dia le proprie dimissioni senza rispettare il periodo di preavviso e la conseguente trattenuta effettuata dall'azienda a titolo di indennità di mancato preavviso risulti di importo maggiore rispetto alle competenze dovute al dipendente, è possibile elaborare un cedolino paga di chiusura con saldo negativo.

In tale ipotesi il datore di lavoro potrà recuperare la somma basandosi sulla compensazione c.d. "impropria" che consiste in un mero accertamento contabile di partite di dare e di avere, con annullamento dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. In particolare, nell'ambito delle operazioni di compensazione, il datore di lavoro, oltre che la retribuzione della mensilità cui si riferisce il cedolino, potrà considerare a tal fine anche il TFR del lavoratore.

## Trattamento di disoccupazione agricola

I lavoratori agricoli possono presentare all'Inps la domanda di accesso alla disoccupazione agricola, riferita a periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024 mediante l'apposito servizio online messo a disposizione dall'Istituto ovvero per il tramite del Contact center o di patronati, entro il 31.03.2025.

La disoccupazione agricola riguarda:

- i lavoratori agricoli che lavorano per parte dell'anno (sono esclusi gli operai delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci);
- i piccoli coloni;
- i partecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Il lavoratore deve: essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; avere almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; avere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.

## Visite di controllo Inps

Le visite domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere predisposte dall'Inps, sia d'ufficio, sia su richiesta dei datori di lavoro. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico: nel primo caso i lavoratori privati devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel secondo invece dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare, dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps in una data specifica. L'Inps svolge questa funzione attraverso medici impiegati in pubblica amministrazione, o attraverso liberi professionisti inseriti in apposite liste. La richiesta di visita di controllo, ove non disposta d'ufficio, può essere richiesta dal datore di lavoro, fin dal primo giorno di assenza del lavoratore. Il medico incaricato è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata se la comunicazione è effettuata nelle ore antimeridiane, o entro il giorno successivo negli altri casi. Qualora sia impossibile eseguire la visita medica per assenza del lavoratore, il medico è tenuto a darne comunicazione all'Inps ed a rilasciare apposito avviso di invito al

controllo ambulatoriale nel primo giorno successivo non festivo. Il datore di lavoro che ha richiesto la visita medica è tenuto a rimborsare all'Inps il compenso del medico, maggiorato di un importo fisso a titolo di rimborso delle spese amministrative. Alcune circostanze giustificano l'assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità: caso di forza maggiore; concomitanza di visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici; sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

## Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/ \$ (1)	1,0824
Rivalutazione TFR (2)	0,811564 %
Indice ISTAT (3)	1,5 %
Saggio di interesse legale (4)	2 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,432 %
- 12 mesi	2,399 %
(1) Rilevazione alla data del 24.03.2025 (2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.02.2025 e il 14.03.2025 (3) Variazione % del mese di febbraio 2025 sul mese di febbraio 2024 (4) A decorrere dall'1.01.2025 (5) Aggiornati alla data del 24.03.2025, valuta del 26.03.2025, base 365	

## Scadenziario

### Mese di aprile


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Mercoledì 16	Contributi Inps dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Mercoledì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Mercoledì 16	Imposte sostitutive	Società che hanno deliberato distribuzioni di utili	Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Lunedì 28	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
Lunedì 28	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 30	Imposte da rottamazione	Soggetti che avevano presentato domanda di rottamazione delle cartelle nel 2023	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della riammissione alla rottamazione dei ruoli riguardante: - i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; - consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022.
Mercoledì 30	---	Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: - dei dati, relativi al 2024, degli utenti dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, in caso di stipulazione di un nuovo contratto o di modifica di un contratto già stipulato; - dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, nel caso di nuovo contratto oppure di modificazione del contratto stesso.
Mercoledì 30	---	Società di capitali ed Enti non commerciali	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024, per l'approvazione dei bilanci. I bilanci chiusi al 31.12.2024 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Mercoledì 30	Imposta di bollo	Contribuenti che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento dell'imposta di bollo: - dovuta per l'anno precedente; - mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematiche.
Mercoledì 30	Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali	Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti.	Termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo all'anno in corso.
Mercoledì 30	Iva	Soggetti con partita Iva	Termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente.
Mercoledì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Mercoledì 30	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, del modello TR, per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (mod. F24), del credito del trimestre gennaio-marzo.

*Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.*

## Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
<b>Commercialisti</b>		<b>Ufficio consulenza del lavoro</b> <span style="float: right;">paghe@studiocugnasco.it</span>
Dr. Massimo Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it	Elisabeth Bottasso
Dr. Fernando Coccarelli	f.coccarelli@studiocugnasco.it	Danila Tonelli
Dr. Giovanni Collino	g.collino@studiocugnasco.it	Rebecca Vienco
Rag. Cristina Martini	c.martini@studiocugnasco.it	
Dr. Davide Luciano	d.luciano@studiocugnasco.it	<b>Segreteria</b> <span style="float: right;">segreteria@studiocugnasco.it</span>
Dott.ssa Marianna Cugnasco	mar.cugnasco@studiocugnasco.it	Daniela Dao Ormena
		Elisa Tardivo
		Delona Hyseni
<b>Consulente del lavoro</b>		<b>Consulenza legale esterna – of counsel</b>
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Rivetti Avv. Silvio
<b>Praticante</b>		<b>Strutture controllate</b>
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. <span style="float: right;">ge.co@studiocugnasco.it</span>
<b>Consulente contabile</b>		(società fiduciaria e di trust)
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	<b>Strutture collegate e rapporti internazionali</b>
<b>Ufficio contabilità</b>		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers
Chiara Giordano	contabilita@studiocugnasco.it	www.eurodefi.org
Massimo Bruno		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Valentina Cravero		www.il-trust-in-italia.it
Daniela Costa		
Giulia Dutto		
Livia Griseri		
Stefania Dalmasso		



### DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8  
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail [info@studiocugnasco.it](mailto:info@studiocugnasco.it)

### ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

## Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



### PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

**IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928**

**Causale: Non solo Hospice**